Dr.Margherita Gallizia di Vergano Notaio
20123 Milano - Via Cappuccio n.16
Tel. 028692979 Fax 0286452720

Repertorio n. 10.165 Raccolta n. 5980

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno **2019** (duemiladiciannove) il giorno **16** (sedici) del mese di **dicembre**.

In Milano, Corso di Porta Romana n. 78

Avanti a me **Margherita Gallizia di Vergano**, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, sono presenti:

PEDRINI Matteo nato a Castellanza il 18 giugno 1981, residente a Prato, via del Palco n. 228, codice fiscale: PDR MTT 81H18 C139M, di stato libero;

LIVA Patrizia nata a Udine il 30 novembre 1962, residente a Prato, via del Palco n. 228, codice fiscale: LVI PRZ 62S70 L483I, di stato libero;

MACCHI Carlo nato a Busto Arsizio il 22 febbraio 1981, residente a Prato, via del Palco n. 228, codice fiscale: MCC CRL 81B22 B300E, di stato libero;

COPPINI Sabrina nata a Prato il 22 ottobre 1968, residente ad Agliana, via Selva n. 267, codice fiscale: CPP SRN 68R62 G999F, di stato libero,

SIMONCINI Chiara nata a Pisa il 20 gennaio 1980, residente a San Giuliano Terme, frazione Agnano, via Passo del Frantoio n. 3, codice fiscale: SMN CHR 80A60 G702F, di stato libera.

Registrato a Milano D.P. I
il 23/12/2019
al n.57345
Serie 1T
Euro 356,00

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certa, dichiarano di costituire una Impresa Sociale a Responsabilità Limitata denominata:

" RICOSTRUIRE LA VITA S.R.L. Impresa Sociale"

ai seguenti patti:

1°) La Società ha sede in **PRATO.**

Ai soli fini della richiesta d'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c., mi viene dichiarato che l'indirizzo della sede attuale è in **Via del Palco n. 228.**

2°) La Società è duratura sino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**

3°) L'impresa sociale si rifà agli ideali fondati da Padre Cappelletto e a quelli dell'associazione "Tutto è Vita Onlus". La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

2.3 La società ha per oggetto:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:

- Ideazione, realizzazione e appoggio a processi formativi;
- Organizzazione di iniziative di promozione culturale (seminari, conferenze, convegni, workshop esperienziali, laboratori, tirocini, concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.);
- Organizzazione di incontri interreligiosi e formazione al dialogo;
- Tirocini formativi.

b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- Attività di studio e di ricerca (anche ai fini di pubblicazione) negli ambiti di interesse dell'associazione e diffusione dei risultati e delle lezioni apprese nei modi ritenuti ogni volta più idonei;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:

- Promozione, realizzazione e appoggio a progetti;
- Organizzazione di campagne di sensibilizzazione;
- Attività ricreative di carattere sociale anche finalizzate a forme di assistenza fisica e sportiva;
- Promozione della meditazione profonda anche non confessionale;
- Promozione della salute sia attraverso formazione che intervento diretto.

d) prestazioni socio-sanitarie:

- Assistenza domiciliare con particolare attenzione alla promozione di tali ambiti ed alla formazione di professionalità dedicate;

e) interventi e prestazioni sanitarie:

- Supporto psicoterapico, in special modo nel lutto e nel fine-vita;
- Accompagnamento spirituale nella malattia grave e nel fine-vita;
- Assistenza specialistica a malati nel fine vita;

f) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- Sensibilizzazione, formazione ed esperienze dirette di ecologia integrale e profonda;
- Promozione di stili di vita e modelli economici sostenibili, solidali ed accoglienti.

g) agricoltura sociale:

- Cura di terreni agricoli incolti e non, e del patrimonio boschivo per attività agricole ed erboristiche compatibili con i fini statutari.

h) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio:

- Ricostruzione di luoghi abbandonati o nuove costruzioni (prioritariamente attraverso autocostruzione e modalità eco-sostenibili) per creare spazi di spiritualità, cura e accoglienza.

i) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso:

- gestione di una casa per ferie in un edificio storico con l'obiettivo di:
  a) rendere residenziali i corsi di formazione proposti agevolando in tal modo i partecipanti;
  b) promuovere percorsi spirituali residenziali;
  c) promuovere vie di pellegrinaggio;
  d) valorizzare il patrimonio culturale storico e spirituale presente nella struttura ospitante.

2.3 La società può compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

4°) La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato nella persona del signor PEDRINI Matteo, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo i limiti di legge e di statuto, che dichiara fin

d'ora di accettare la carica.
5) La società sarà controllata da Sindaco Unico nominato nella persona della dott.ssa OLIVIERI Nadia nata a Foligno il 27 marzo 1966, domiciliata a Prato, via Chiesa di Grignano n. 28/c, codice fiscale: LVR NDA 66C67 D653C, iscritta nel Registro dei Revisori il 25.11.2019 al n. 86995.
6°) Il capitale sociale è fissato in **Euro 10.000 (diecimila)** sottoscritto dai Soci nelle seguenti proporzioni:
PEDRINI Matteo per Euro 4.700
LIVA Patrizia per Euro 4.700
MACCHI Carlo per Euro 200
COPPINI Sabrina per Euro 200
SIMONCINI Chiara per Euro 200
Si dà atto che il **25% (venticinque per cento)** del capitale sociale è stato versato nelle mani dell'Amministratore Unico PEDRINI Matteo, come sopra nominato, a mezzo dei seguenti assegni circolari intestati alla società costituenda:
cinque assegni circolari emessi da Banco BPM il 13/12/2019 e precisamente:
- N. 2900586609-11 di Euro 1175 da parte di Pedrini Matteo
- N. 2900586610-12 di Euro 1175 da parte di Vita Patrizia
- N. 1900664643-07 di Euro 50 da parte di Macchi Carlo
- N. 1900664644-08 di Euro 50 da parte di Coppini Sabrina
- N. 1900664645-09 di Euro 50 da parte di Simoncini Chiara

7°) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiude il trentuno dicembre **duemilaventi.**
8°) La Società è retta dai patti contenuti nel presente atto e nello statuto sociale che si allega al presente atto sotto **"A"**.
9°) Le spese, imposte e tasse del presente atto, a carico della Società, ammontano indicativamente ad Euro 1.000 (mille).
10 °) L'Organo amministrativo è delegato ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto le modifiche che fossero richieste dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione.
11) L'Amministratore Unico PEDRINI Matteo, come sopra nominato, delega il Notaio a depositare la propria nomina nel Registro delle Imprese nonché la nomina del Sindaco.
Io notaio ho letto questo atto alle parti unitamente all'allegato.
Richiesto io notaio ho steso questo atto che ho letto alle parti che lo approvano e sottoscrivono con me notaio alle ore 12,00.
Questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno consta di due fogli occupati per sette pagine.
Si sottoscrive alle ore 12,00 dodici.
Firmato: MATTEO PEDRINI, PATRIZIA LIVA, CARLO MACCHI, SABRINA COPPINI, CHIARA SIMONCINI, MARGHERITA GALLIZIA DI VERGANO.

Allegato "A" dell'atto 16.12.2019 repertorio n. 10.165/5980

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE

Articolo 1
Denominazione

1. La società è denominata:

"Ricostruire la Vita s.r.l. Impresa sociale"

Articolo 2
Oggetto

2.1 L'impresa sociale "Ricostruire la vita srl" si rifà agli ideali originari fondati da Padre Cappelletto e a quelli dell'associazione "Tutto è vita onlus".

2.2 La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

2.3 La società ha per oggetto:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:

- Ideazione, realizzazione e appoggio a processi formativi;
- Organizzazione di iniziative di promozione culturale (seminari, conferenze, convegni, workshop esperienziali, laboratori, tirocini, concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.);
- Organizzazione di incontri interreligiosi e formazione al dialogo;
- Tirocini formativi.

b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- Attività di studio e di ricerca (anche ai fini di pubblicazione) negli ambiti di interesse dell'associazione e diffusione dei risultati e delle lezioni apprese nei modi ritenuti ogni volta più idonei;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:

- Promozione, realizzazione e appoggio a progetti;
- Organizzazione di campagne di sensibilizzazione;
- Attività ricreative di carattere sociale anche finalizzate a forme di assistenza fisica e sportiva;
- Promozione della meditazione profonda anche non confessionale;
- Promozione della salute sia attraverso formazione che intervento diretto.

d) prestazioni socio-sanitarie:

- Assistenza domiciliare con particolare attenzione alla promozione di tali ambiti ed alla formazione di professionalità dedicate;

e) interventi e prestazioni sanitarie:

- Supporto psicoterapico, in special modo nel lutto e nel fine-vita;
- Accompagnamento spirituale nella malattia grave e nel fine vita;
- Assistenza specialistica a malati nel fine vita;

f) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- Sensibilizzazione, formazione ed esperienze dirette di ecologia integrale e profonda;
- Promozione di stili di vita e modelli economici sostenibili, solidali ed accoglienti.

g) agricoltura sociale:

- Cura di terreni agricoli incolti e non, e del patrimonio boschivo per attività agricole ed erboristiche compatibili con i fini statutari.

h) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio:

- Ricostruzione di luoghi abbandonati o nuove costruzioni (prioritariamente attraverso autocostruzione e modalità eco-sostenibili) per creare spazi di spiritualità, cura e accoglienza.

i) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso:

- gestione di una casa per ferie in un edificio storico con l'obiettivo di:
  a) rendere residenziali i corsi di formazione proposti agevolando in tal modo i partecipanti;
  b) promuovere percorsi spirituali residenziali;
  c) promuovere vie di pellegrinaggio;
  d) valorizzare il patrimonio culturale storico e spirituale presente nella struttura ospitante.

2.4 La società può compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 3

Sede

3. La società ha sede in Prato (PO),
senza indicazione specifica dell'indirizzo, onde sarà sufficiente una delibera di assemblea ordinaria per trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.
Il domicilio dei soci, Amministratori, Sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al *31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).*

Articolo 5

Capitale e altre risorse finanziarie

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila).
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.
5.2 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-*ter* c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..
Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un

terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-*bis*, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.
5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
5.4 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017.
La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 6
Domiciliazione

6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.
6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Articolo 7
Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/17.
7.2 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata.
I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell' offerta di prelazione.
7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
7.4 Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunziato.
7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.
Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro.
Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.
In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonchè delle condizioni e limitazione di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.
L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.
7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.
Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.
Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.
7.7 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.
7.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.
7.9 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.
Non sono inoltre soggetti a quanto disposto dal presente articolo i trasferimenti:
- a favore di altri soci;
- a favore del coniuge di un socio;
- a favore di parenti in linea retta di un socio entro il I grado;
- a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia;
- effettuati dai creditori pignoratizi in caso di escussione di pegni costituiti sulle partecipazioni.

7.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Articolo 8
Morte del socio

8. La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7.
Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Articolo 9
Recesso

9. Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in

quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/17. Al socio receduto è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 22.4.

Articolo 10
Amministratori

10.1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 23.3, la società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da 2 a 6 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

10.2 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull´etica professionale e sulla onorabilità;
b) non essere stati condannati a una pena che comporta l´interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
c) aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;
d) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

10.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Articolo 11
Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

11.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

11.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 12
Consiglio di amministrazione

12.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017.

12.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate

mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
12.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
12.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 13
Adunanze del consiglio di amministrazione

13.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominato, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
13.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea od in Svizzera.
13.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.
13.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
13.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 14
Poteri dell'organo amministrativo - Delegati

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

14.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 15

Rappresentanza

15.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

15.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

15.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

15.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

15.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 16

Compensi degli amministratori

16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

16.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

16.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 17

Organo di controllo interno e revisione legale dei conti

17.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.3, i soci nominano l'organo di controllo interno.

17.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
17.3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
17.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
17.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 17.6 la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.
17.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.
17.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 18
Decisioni dei soci

18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
18.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese.
18.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
18.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.
18.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19
Assemblea

19.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante

deliberazione assembleare.
19.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.
19.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera.
19.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 20
Svolgimento dell'assemblea

20.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
20.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.
Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
20.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.
20.4 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
20.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 21
Quorum

21.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
21.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.
21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
21.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 22
Bilancio e utili

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31/12 di ogni anno.
22.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

22.3 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 22.4, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art. 22.4.

22.4 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

22.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società.

Articolo 23
Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

23.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

23.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

23.3 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo

Articolo 24
Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

24. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.

Articolo 25
Scioglimento e liquidazione

25.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

25.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

25.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno

o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

25.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 22.4, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni/ ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.

Articolo 26

Clausola compromissoria

26.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

26.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

26.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

26.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

26.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

26.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 27

Articolo 28

Disposizioni applicabili

27. / 28. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Firmato: MATTEO PEDRINI, PATRIZIA LIVA, CARLO MACCHI, SABRINA COPPINI, CHIARA SIMONCINI, MARGHERITA GALLIZIA DI VERGANO.